



Protocollo d'intesa in materia di appalti

PREMESSO

Che gli appalti di lavori pubblici costituiscono una quota assai rilevante ed estremamente importante dell'economia, sia locale che nazionale;

Che se da un lato è in corso negli ultimi anni un processo di ammodernamento e rinnovamento del sistema imprenditoriale nel suo complesso, anche ai fini di un adeguamento della realtà nazionale alle istanze europee e mondiali in termini di concorrenza e qualità delle prestazioni, dall'altro si assiste a fenomeni di imprenditoria non qualificata, diffusamente irregolare sul fronte della contribuzione previdenziale, contrattuale ed antifortunistica ed in campo fiscale.

Tale imprenditoria fa concorrenza sleale a quella sana e regolare, utilizzando in misura più o meno intensa il lavoro nero e rivelandosi spesso inadempiente agli impegni contrattuali assunti;

Che il lavoro nero e l'evasione contributiva rischiano di diventare elemento strutturale del mercato del lavoro, introducendo fattori degenerativi che stravolgono i normali rapporti economici e concorrenziali, inficiando altresì la realizzazione e la qualità dell'opera e dei servizi in appalto, producendo pesanti effetti in materia di condizioni di lavoro, di sicurezza, con riflessi preoccupanti anche sul piano sociale;

Che tale fenomeno degenerativo è particolarmente sentito nel settore degli appalti di lavori pubblici;

Che occorre inoltre non sottovalutare il preoccupante fenomeno delle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata nella costruzione di opere pubbliche e la presenza comunque di "sacche" di illegalità;

Che ciò rischia seriamente di pregiudicare il libero esercizio dell'attività imprenditoriale e della libera concorrenza;

Che nel 1999 è stato costituito a Modena l'Osservatorio Provinciale degli Appalti Pubblici, con l'obiettivo di monitorare gli appalti a livello provinciale, nonché il perseguimento, a livello diffuso, della qualità nei lavori, servizi e forniture sia da parte delle imprese che da parte delle pubbliche amministrazioni, in linea con l'attività svolta da Quasap (Qualità e servizi per gli appalti pubblici) a livello regionale;

Che perseguiendo i fini sopracitati l'Osservatorio si proponeva di fornire dati aggiornati sulla situazione degli appalti, uniformare ed omogeneizzare qualitativamente il comportamento delle Stazioni Appaltanti, di effettuare iniziative tematiche, attività di consulenza e attività di formazione, di essere interlocutore degli operatori sul territorio;

Che a tale scopo è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa in materia di appalti fra le varie istituzioni, enti, rappresentanze sindacali, imprenditoriali e di categoria.

RITENUTO

per tali ragioni necessario che le Pubbliche Amministrazioni si attivino, unitamente alle altre istituzioni pubbliche e private interessate, per concretizzare in un nuovo Protocollo d'Intesa iniziative a vario livello tese a contrastare le suddette patologie di irregolarità contributiva, previdenziale, antinfortunistica e contrattuale ed i conseguenti fenomeni degenerativi del lavoro nero, della concorrenza sleale, dell'inosservanza della normativa in materia di sicurezza;

In continuità con il precedente protocollo, di attivare un impegno convergente, tra le parti firmatarie per conseguire l'obiettivo della qualità e dell'efficienza nella definizione dei criteri e delle modalità di scelta dei contraenti per la realizzazione di opere pubbliche, fornendo altresì un contributo importante al più generale processo di qualificazione del mercato del lavoro locale.

TENUTO CONTO

- che le procedure di appalto di opere pubbliche sono soggette alle puntuali disposizioni della normativa europea e nazionale oltre che regionale;
- che risulta essenziale l'obiettivo di ottimizzare la spesa relativa agli appalti ricercando la migliore qualità;
- che l'utilizzo sostenibile delle risorse è una necessità per tutta la comunità e pertanto si dovrà valutare con la massima attenzione la possibilità di inserire nelle procedure selettive degli appalti anche valutazioni di carattere ambientale e/o sociale;
- che nel rispetto dei principi generali derivanti dalla normativa europea è opportuno considerare la possibilità di inserire tra i criteri di aggiudicazione anche elementi di natura ambientale e/o sociale;

PRESO ATTO

che gli obiettivi, che si prefissano i firmatari del presente protocollo, sono i seguenti:

1. il coordinamento degli interventi diretti:
 - alla promozione della sicurezza, della salute e del benessere nel lavoro;
 - alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
 - al contrasto dell'irregolarità delle condizioni di lavoro;
 - alla diffusione della cultura della legalità, della sicurezza e della qualità del lavoro; favorendo una piena e più efficace attuazione, anche in sede locale, dei relativi strumenti normativi ed attuativi;
2. la promozione, nel campo degli appalti pubblici, di azioni positive e l'adozione di intese dirette a:
 - consentire condizioni efficaci e coerenti di verifica della regolarità, della sicurezza e della qualità del lavoro e delle prestazioni effettuate nell'ambito degli appalti, delle forniture e dei servizi pubblici, nei cui bandi sarà fatto esplicito richiamo agli obblighi di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
 - attivare una collaborazione fattiva tra gli enti e le imprese esecutrici, affinché queste possano effettuare le lavorazioni previste dal contratto nella piena attuazione delle

procedure necessarie atte a tutelare l'incolumità del lavoratore ed a prevenire gli infortuni;

- determinare condizioni ambientali positive, a partire dalle prassi seguite dai pubblici uffici, per la diffusione della regolarità e della qualità del lavoro, attivando procedure ed azioni utili alla prevenzione ed al controllo delle prestazioni negli appalti pubblici;
- definire il ruolo e i compiti delle figure chiamate a dirigere i lavori e a sovrintendere alla loro esecuzione per la realizzazione delle opere;
- stabilire le disposizioni da inserire nei bandi, nelle norme di gara e nei capitolati d'appalto, che favoriscano il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge il presente protocollo;
- la promozione della formazione e della informazione nel campo della prevenzione degli infortuni sul lavoro e della cultura della responsabilità e funzione sociale dell'impresa;

1. rinnovare l'impegno, peraltro già profuso, dai firmatari del precedente protocollo, per attivare insieme, e ciascuno nel proprio ambito di competenza e di influenza, tutte le azioni volte a:
 - promuovere la cultura della legalità;
 - promuovere la responsabilità e la funzione sociale dell'impresa;
 - responsabilizzare ogni soggetto interessato, imprenditore, professionista o lavoratore, al fine di garantire tutte le cautele e le precauzioni necessarie a preservare la incolumità e la salute proprie e dei propri collaboratori.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le Stazioni Appaltanti si impegnano a recepire il presente Protocollo con apposito atto deliberativo, che disporrà altresì in merito alla conseguente integrazione dei bandi di gara, dei capitolati speciali, dei contratti d'appalto, ecc. Il Protocollo potrà essere applicato ai lavori compresi in appalti misti, anche quando l'appalto sia giuridicamente configurabile, per prevalenza di prestazione, come appalto di servizi. La stazione appaltante individuerà caso per caso gli appalti in cui la componente di lavori sia particolarmente rilevante nell'ambito delle prestazioni oggetto dell'appalto di servizio, prevedendo per quest'ultimi l'applicazione del protocollo.

Le stazioni appaltanti si impegnano ad attuare una serie di controlli, preliminari alla realizzazione dei lavori e successivamente in corso d'opera, tali da assicurare il rispetto integrale delle finalità istitutive del Protocollo, a tutela sia della correttezza dei procedimenti amministrativi che della qualità del lavoro; in particolare le Stazioni appaltanti procederanno ai necessari controlli in fase di selezione del contraente, nell'attività prodromica alla negoziazione, nella fase di inizio dei lavori ed in corso di esecuzione dell'appalto con riferimento al rispetto delle disposizioni normative in materia fiscale, contributiva, previdenziale, assicurativa e della sicurezza nei cantieri.

Le stazioni appaltanti si impegnano, inoltre ad effettuare i controlli anche nei confronti dei subappaltatori e ad informare tempestivamente l'appaltatore in caso di irregolarità o inadempienza nella conduzione dei rapporti di lavoro dei subappaltatori stessi o di assenza di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori addetti, affinché si adottino tempestivamente le iniziative del caso.

Tenuto conto che la logica del massimo ribasso produce da un lato effetti destrutturanti nel tessuto economico e produttivo e dall'altro danni alla Pubblica Amministrazione in termini di tempi e costi causati da ritardi nella realizzazione delle opere pubbliche e danni alla collettività che non può utilizzare l'opera stessa, le Stazioni Appaltanti procederanno, con carattere preferenziale ogni

qualvolta la natura o la tipologia dell'opera da realizzare lo renda opportuno, all'aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, inserendo elementi tecnico – qualitativi adeguati alla natura e all'oggetto del contratto, ai quali attribuire un punteggio sostanzialmente prevalente rispetto a quello del prezzo al fine di qualificare maggiormente la realizzazione dell'opera stessa.

Riguardo alla composizione degli elementi tecnico qualitativi delle offerte, le amministrazioni, in relazione alla natura e all'oggetto del contratto, potranno prevedere l'attribuzione di un punteggio premiale ai concorrenti che saranno in grado di proporre offerte tecnico – qualitative comprendenti elementi di natura ambientale e/o sociale al fine di promuovere una maggiore tutela ambientale e/o sociale.

I bandi dovranno indicare chiaramente gli elementi o i parametri che valorizzano i suddetti elementi.

Indipendentemente dal criterio di aggiudicazione adottato dalla Stazione Appaltante, oltre che nei casi previsti dalla normativa vigente, si procederà alla verifica della congruità dell'offerta più vantaggiosa ogni volta questa in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.

Si riafferma l'importanza, nei bandi di gara, di definire i requisiti di qualificazione delle imprese, al fine di non ammettere alla procedura stessa le imprese che non applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro e che risultano inadempienti in materia contributiva, previdenziale, assicurativa e di sicurezza.

Si sottolinea l'importanza di procedere a verifiche periodiche dello stato di attuazione del presente protocollo e del quadro degli appalti di opere pubbliche affidati nella Provincia di Modena valutando anche la necessità di un adeguamento/aggiornamento del protocollo stesso.

CLAUSOLE DA INSERIRSI NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

In merito agli obblighi dell'appaltante e degli appaltatori derivanti dal presente Protocollo d'Intesa, con particolare riguardo all'inserimento nei Capitolati Speciali d'appalto di clausole coerenti in ordine all'osservanza dei contratti di lavoro, all'osservanza e procedura sulle norme di sicurezza dei lavoratori, alle verifiche e controlli in cantiere, al subappalto e alle sanzioni previste si conviene:

1) DATI INFORMATIVI

In continuità con i contenuti del Protocollo di Intesa siglato nel 1999 per ogni aggiudicazione di appalto la Stazione Appaltante invierà una specifica comunicazione alle Casse Edili, indicando:

- Denominazione, ragione sociale e codice fiscale della ditta aggiudicataria,
- Tipologia dell'opera o dei lavori,
- Importo complessivo ed incidenza presunta della mano d'opera,
- Localizzazione dell'opera o dei lavori,
- Data prevista inizio e fine lavori,
- Lavori previsti in subappalto, nolo a caldo, fornitura con posa in opera
- Numero iscrizione alla Cassa Edile
- Numero iscrizione all'Inail/Inps

2) SOPRALLUOGHI PRELIMINARI

I bandi e le norme di gara indicheranno le modalità per l'effettuazione dei sopralluoghi.

L'impresa concorrente dovrà effettuare obbligatoriamente, a pena di esclusione (tramite il legale rappresentante/Direttore tecnico/Procuratore legale, o altra figura individuata dalla Stazione

Appaltante) la visita al luogo dove devono svolgersi i lavori e visionare gli elaborati tecnici del progetto alla presenza di un funzionario o incaricato della Stazione Appaltante che rilascerà apposita attestazione. La dichiarazione di avvenuto sopralluogo comprensiva di tale attestazione dovrà essere allegata fra i documenti richiesti a corredo dell'offerta. In ogni caso nessun soggetto può svolgere il medesimo sopralluogo per più di un'impresa.

Ciò al fine di garantire alla stazione appaltante che le imprese concorrenti siano effettivamente consapevoli della natura della prestazione che sarà richiesta all'aggiudicatario e della serietà dell'offerta presentata.

3) MISURE ORGANIZZATIVE E ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE DA DEMONSTRARE PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

L'Appaltatore per sé e, per suo tramite, le eventuali ditte subappaltatrici, compresi i lavoratori autonomi, dovranno sostenere i costi necessari per la realizzazione delle misure organizzative previste nelle norme vigenti a tutela della sicurezza dei lavoratori nonché ad assicurare una maggiore qualità nell'esecuzione dei lavori, che si intendono compensati nei prezzi oggetto di gara e non ribassabili, come condizione per la stipula del contratto d'appalto.

L'Appaltatore dovrà applicare ai propri dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto un CCNL che preveda le attività corrispondenti alla categoria oggetto dell'appalto oltre ai contratti integrativi.

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore dovrà presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa – se dovuta ai sensi del CCNL applicato – l'iscrizione ad una cassa edile, secondo quanto specificato al successivo punto 4.

4) ISCRIZIONI ALLE CASSE EDILI

Le imprese che si aggiudicano l'appalto o loro imprese esecutrici, nonché le imprese subappaltatrici dovranno iscriversi, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, sin dall'inizio dei lavori ad una cassa edile della provincia di Modena per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi compresi trasferisti e distaccati, indipendentemente dalla durata dell'appalto stesso.

5) ADEMPIMENTI DI LEGGE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI

Tenuto conto che per essere ammessi alle procedure di gara occorre, oltre ai requisiti generali di partecipazione, il rispetto dei criteri essenziali che connotano il rapporto di lavoro tra le imprese e i dipendenti, criteri che dovranno essere garantiti per tutta la durata contrattuale, si considerano imprescindibili:

- a) Il tassativo ed integrale rispetto – nei confronti dei dipendenti delle imprese affidatarie, comprese le imprese consorziate esecutrici dei lavori e, se impresa cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori – dei contratti collettivi nazionali di lavoro del settore e degli accordi sindacali integrativi territoriali in vigore per il Settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- b) Il rispetto del costo del lavoro come determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva, dalle norme in materia previdenziale e assistenziale dei diversi settori merceologici e delle diverse aree territoriali;
- c) Il rispetto delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, con riferimento a quanto previsto dalla Legge 626/1994 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal

D.Lgs 494/1994 e successive modificazioni e integrazioni e il rispetto delle norme per il diritto al lavoro dei disabili.

- d) Il rispetto di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori, dipendenti o soci.

Qualora nel corso della prestazione la Stazione appaltante accertasse il venir meno degli elementi sopraindicati in capo all'appaltatore o subappaltatori e alle imprese esecutrici dei lavori, ne chiederà l'immediato adeguamento, riservandosi la facoltà di sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla regolarizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.

6) ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ogni impresa presente in cantiere, ha l'obbligo di tenere nell'ambito dello stesso, la seguente documentazione, in originale o copia resa conforme dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000:

- a – libro matricola e paga, con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere e che dovrà essere aggiornato ogni volta che nuovi lavoratori entrano in cantiere. Per i lavoratori extracomunitari relativo permesso di soggiorno. Ogni omissione, incompletezza o ritardo in tale adempimento sarà segnalato dal coordinatore in fase di esecuzione dei lavori alla Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezioni del Lavoro;
- b – registro delle presenze debitamente vidimato dall'INAIL. In tale documento vanno registrate le presenze giornaliere ed indicate le ore lavorative, ordinarie e straordinarie, con regolarizzazione entro le 24 ore successive alla giornata interessata;
- c – registro infortuni aggiornato;
- d – eventuali comunicazioni di assunzione;
- e – Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che dovrà essere aggiornato mensilmente;
- f – documentazione attestante la formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, come previsto dagli accordi contrattuali, effettuata ai propri lavoratori presenti sul cantiere;
- g - documentazione relativa agli obblighi del D.Lgs.626/94, ai propri impianti di cantiere, al POS, al piano di montaggio/smontaggio ponteggi;
- h – copia dell'autorizzazione al/i subappalto/i e/o copia della/e comunicazione/i di fornitura/e con posa in opera.

Qualora le imprese che svolgono attività nel cantiere oppongano rifiuto alla presentazione della suddetta documentazione, dopo formale richiamo e diffida, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione effettuerà la segnalazione al R.U.P. / Responsabile dei Lavori .

Tali violazioni saranno considerate grave inadempimento, consentendo l'eventuale blocco dei pagamenti degli stati avanzamento lavori o stato finale dei lavori, nonché l'attivazione del procedimento previsto dall' Art. 136 del D. Lgs. n. 163/2006 che comporta, in caso di mancata regolarizzazione, la risoluzione contrattuale.

2. Tutti i lavoratori presenti in cantiere o che opereranno all'interno di luoghi di lavoro della Stazione Appaltante e per ogni tipo di intervento, compresi i lavoratori autonomi e indipendentemente dal loro numero complessivo, saranno dotati di una tessera di riconoscimento, rilasciata dall'impresa di appartenenza che riporti:

Nome e cognome
Fotografia,
Impresa di appartenenza , Codice Fiscale dell'impresa

3. Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che lo rendono necessario, sarà effettuato, da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, il riconoscimento dei lavoratori presenti in cantiere. Ove risultasse che qualcuno di essi non fosse regolarmente indicato nell'elenco delle maestranze che operano in cantiere, indicato nei fogli presenza vidimati dall'INAIL, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, provvederà alla segnalazione della situazione riscontrata al Committente o al Responsabile dei Lavori, attuando quanto previsto all'art. 5 comma 1 lett.e) del D. Lgs. n. 494/96.

4. Prima dell'emissione dello stato finale dei lavori e dell'emissione di ogni stato d'avanzamento dei lavori, il Direttore dei lavori richiederà il Documento unico regolarità contributiva delle imprese interessate ai lavori in fase di liquidazione. Il pagamento del SAL o SFL non sarà effettuato in assenza di tale documento. In caso di certificazione sfavorevole per singole imprese, il pagamento del SAL/SFL sarà decurtato della quota afferente l'impresa o le imprese irregolari.

La Stazione Appaltante si impegna inoltre a verificare il regolare pagamento ai subappaltatori, così come previsto dall'art. 118 comma 3 del D.Lgs 163/2006.

5. La Stazione appaltante valuterà l'opportunità in caso di ritardo da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori nel pagamento delle retribuzioni dovute al rispettivo personale dipendente, e dietro specifica richiesta, di avvalersi della facoltà di pagamento diretto ai dipendenti dell'appaltatore come previsto dall'Art. 13 del DM LL.PP. 19.04.2000. n. 145.

7) SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

La Stazione Appaltante, tramite il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CEL), nell'ambito dei compiti ad essa attribuiti dalla legislazione vigente, svolgerà i dovuti controlli in ordine al rispetto delle condizioni di sicurezza del cantiere, anche in relazione alle eventuali fasi lavorative affidate in subappalto e fornitura con posa in opera.

Le imprese esecutrici almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovranno trasmettere il Piano Operativo Sicurezza al CEL, che dovrà verificarne l'idoneità ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett.b) del D.lgs 494/1996.

La Stazione Appaltante è impegnata, tramite il CEL, a verificare la congruità dei piani di sicurezza sostitutivi ed operativi, con le indicazioni della legislazione vigente.

Le riunioni di coordinamento tra le imprese presenti in cantiere, per esaminare lavorazioni che reciprocamente possono mettere in pericolo i lavoratori o gli utenti presenti nei luoghi di lavoro interessati o al variare di condizioni significative del cantiere, devono essere verbalizzate immediatamente e trasmesse, in copia, entro 5 giorni lavorativi, alla Stazione Appaltante attraverso il CEL.

La Stazione Appaltante potrà, così, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza (RLS), finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere, attuando quindi anche quanto previsto dall'Art. 7 del D. Lgs. n. 626/94 e dall'Art. 5 del D. Lgs. n. 494/1996.

Nel caso di più imprese presenti in cantiere, saranno effettuate riunioni indette dal CEL anche con i lavoratori, per informarli di quanto previsto nel Piano di Sicurezza e Coordinamento o nel Piano

Sicurezza Sostitutivo e nel Piano Operativo di Sicurezza per la fase in attuazione e per le eventuali variazioni significative intervenute.

Nella stesura di detti piani, dovrà essere posta particolare cura alle misure di coordinamento e di reciproca informazione tra le varie imprese esecutrici ed i lavoratori autonomi eventualmente presenti.

Nel caso di lavori da eseguirsi in strutture nelle quali continui lo svolgimento di tutte o di parte delle attività caratteristiche, la stazione appaltante organizza – ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 e del D. Lgs. n. 494/1996 – attraverso il CEL o il Direttore Lavori, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la reciproca informazione tra i datori di lavoro, compresi i lavoratori autonomi ed i responsabili della sicurezza delle stesse attività caratteristiche.

Il CEL trasmetterà, con cadenza mensile, al Responsabile Unico del Procedimento una relazione relativa agli obblighi previsti dall'Art. 5 del D. Lgs. 494/1996. Nei casi in cui i lavori oggetto dell'appalto abbiano durata inferiore al mese, tale relazione verrà inviata alla fine dei lavori stessi.

8) SUBAPPALTO

Il subappalto deve essere sempre preventivamente autorizzato, previa verifica dei requisiti a norma di legge, dalla Stazione Appaltante e comunicato alle locali casse edili .

È obbligo della Stazione Appaltante, prima di procedere ai pagamenti degli stati avanzamento lavori e dello stato finale lavori, richiedere il DURC delle imprese appaltatrici e subappaltatrici, anche nel caso di lavoratori autonomi.

9) RISARCIMENTO DANNI e PENALI IN CASO DI SOSPENSIONE CANTIERE

Nel caso di sospensione del cantiere ai sensi dell'art. 36 bis del D.L. 223/2006 convertito in legge con modificazioni (legge n. 248/2006) la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni senza necessità di ulteriori adempimenti con riserva di risarcimento di eventuali danni subiti.

I provvedimenti conseguenti alla risoluzione del contratto sono quelli degli articoli 138 e seguenti del Codice dei contratti pubblici.

- per Prefettura di Modena:

il Vice Prefetto Mario Ventura

- per Comune di Modena:

il Sindaco Giorgio Pighi

- per Provincia di Modena:

il Presidente Emilio Sabattini

- per Direzione Provinciale del Lavoro di Modena:

il Direttore Eufrasio Massi

- per il Consorzio Attività Produttive

Il Presidente Andrea Casagrande

- per Inps - sede di Modena:

il Direttore Mario Acampa

- per Inail - sede di Modena:

il Dirigente Vicario Patrizia Calvo

- per Azienda USL di Modena:
il Direttore Generale Dott. Giuseppe Caroli _____
- per Confindustria/Ance:
il Presidente Valerio Scianti _____
- il Direttore dott. Fausto Bedogni _____
- per Lega Coop:
il Presidente Roberto Vezzelli _____
- per API/Collegio Imprenditori Edili:
il Segretario Massimo Fogliani _____
- per FAM-C.I.A.A.I.:
il Segretario Maurizio Brama _____
- per Cna – Unione Costruzioni:
il Presidente Andrea Bertoni _____
- per Confcooperative - Unione Provinciale di Modena:
Gaetano De Vinco _____
- per Lapam-Federimpresa:
il Presidente Federazione Edili Danilo Giunzioni _____
- per A.G.C.I.
il Presidente Mauro Veronesi _____
- per Fillea Cgil:
il Segretario Provinciale Sauro Serri _____
- per Filca Cisl:
il Segretario Provinciale Domenico Chiatto _____
- per Feneal Uil:
il Segretario Provinciale Bruno Solmi _____
- per Cassa Edili Provincia di Modena:
il Presidente Mauro Barbieri _____
- per Cassa Edili e Affini della Provincia di Modena:
il Presidente Leone Monticelli _____
- per C.T.P. di Modena
il Coordinatore Alessandro Dondi _____
- per ProMO / Osservatorio provinciale degli appalti pubblici:
il Presidente Maurizio Maletti _____
- il Responsabile Vincenzo Pasculli _____